

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **INAIL, PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT/24 PER LE ISTANZE DA INOLTRARE NEL 2017**
- ◆ **PRIVACY, PRIMA GUIDA ON LINE CON LE NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO UE**
- ◆ **NUOVO CODICE PREVENZIONE INCENDI, COME PREPARARSI A GESTIRE LE EMERGENZE**
- ◆ **FOCUS SUL "MOBILITY MANAGER", PER RIDURRE USO DELL'AUTO NEL TRAGITTO CASA-LAVORO**
- ◆ **FORMAZIONE RSPP NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI, COSA CAMBIA**

NEWS

INAIL: NUOVO MODELLO OT/24

Nella sezione “modulistica” del sito dell’Inail è stato pubblicato il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2017 relativamente agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2016. L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24) quelle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). Possono presentare domanda le imprese in

possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). Tale regolarità deve essere rispettata relativamente alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda. L’azienda, inoltre, nel corso dell’anno anteriore a quello in cui chiede la riduzione, deve aver compiuto interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

INAIL: PUBBLICATO STUDIO SULL'IDONEITÀ DELL'ASSORBITORE DI ENERGIA IN RELAZIONE AL PESO DEL LAVORATORE

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto hanno la funzione di salvaguardare le persone attenuando gli effetti sul corpo umano di

una possibile caduta. L’elemento fondamentale che assolve a tale scopo è l’assorbitore, componente del sistema progettato per dissipare l’energia cinetica

sviluppata durante la caduta. Il problema di sicurezza è rilevante, in quanto gli attuali assorbitori di energia vengono prodotti facendo riferimento alla norma UNI EN 355: 2003, che prevede una massa di prova di 100 kg. Studi teorici effettuati dal Laboratorio Cantieri temporanei o mobili del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (DIT) nell'ultimo decennio, confermati da risultati sperimentali, mostrano che un assorbitore di energia, dimensionato per una massa di 100 kg, non garantisce, a parità di caduta libera, decelerazioni sopportabili dai normali lavoratori dell'industria quando viene

abbinato ad una massa molto minore di 100 kg, per esempio di 60 kg. Si possono raggiungere infatti decelerazioni di circa 8 o 9 Kn (Kilonewton), lontani dai 6 Kn massimi, generalmente accettati a livello internazionale. Lo studio riportato nel volume Inail si propone di valutare il comportamento dell'assorbitore di energia durante la caduta frenata al variare della massa del torso. A questo scopo verrà valutata la sua idoneità a limitare l'accelerazione "a" e la forza frenante "F max" esercitata dal sistema di collegamento.

PRIVACY: PRIMA GUIDA ON LINE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SUL NUOVO REGOLAMENTO UE

Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? Quali garanzie e diritti introduce per i cittadini? Quali responsabilità e semplificazioni sono previste per imprese ed enti?

A queste e ad altre domande risponde la guida predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali, che illustra in chiave divulgativa le significative innovazioni previste dal nuovo Regolamento Ue, entrato in vigore lo scorso 24 maggio e che sarà direttamente

applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal **25 maggio 2018**. Il diritto all'oblio e quello alla portabilità dei dati, la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati, l'obbligo di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici subiti, i limiti alla profilazione delle persone: sono alcuni degli aspetti trattati nell'opuscolo on line messo a punto dal Garante. La guida inaugura una serie di iniziative informative che il Garante metterà in campo per spiegare la portata del Regolamento.

<http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati>

NUOVO CODICE PREVENZIONE INCENDI: COME PREPARARSI A GESTIRE LE EMERGENZE

Il nuovo " Codice di prevenzione Incendi" contenuto nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015, definisce l'organizzazione della sicurezza

antincendio(GSA) come una "misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza,

attraverso l'adozione di una struttura che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.

Il codice si sofferma anche sul tema della preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, ricordando che la stessa si esplica tramite:

- pianificazione delle procedure da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
- nelle attività lavorative, con la formazione e l'addestramento periodico del personale alla realizzazione del piano d'emergenza e le prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato.

La pianificazione d'emergenza, inoltre, “**deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza**” (ad esempio: “indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante predisposizione di una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree dell'attività, compartimentazioni antincendio, sistema d'esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, ...”). In prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività devono poi essere poste:

- planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio;
- istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.

Il piano di emergenza “deve essere aggiornato in caso di modifica significativa,

ai fini della sicurezza antincendio, dell'attività”.

Una tabella riporta le misure antincendio per la preparazione all'emergenza secondo il livello di prestazione (la GSA può essere svolta in base a tre diversi livelli: livello base, livello avanzato, livello avanzato per attività complesse).

Riguardo al **primo livello di prestazione** la pianificazione dell'emergenza “può essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere”, informazione che deve riguardare:

- istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico ed indicazioni per consentire un efficace soccorso;
- istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: azioni del responsabile dell'attività in rapporto alle squadre di soccorso; azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all'esodo, ivi compreso l'impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica.

Riguardo invece al **secondo e terzo livello di prestazione**, il piano di emergenza deve contenere le procedure per la gestione dell'emergenza. In particolare:

- ⇒ procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione;
- ⇒ procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze;
- ⇒ procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definiti gli strumenti di comunicazione tra gli addetti antincendio e il centro di gestione

dell'emergenza, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;

- ⇒ procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
- ⇒ procedure per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo;
- ⇒ procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze ed operazioni per la messa in sicurezza di apparecchiature od impianti;
- ⇒ procedure di rientro nell'edificio al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza.

Il codice si occupa anche della preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica o dei sistemi di vie d'esodo.

Infatti, "qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica o dei sistemi di vie d'esodo siano esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività

limitrofe". Deve inoltre essere "prevista una pianificazione d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio".

Viene poi indicato che, ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere **predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento** delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività.

E' necessario che tale centro, individuato da apposita segnaletica di sicurezza, sia fornito almeno di:

- a.** informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);
- b.** strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
- c.** centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.

FOCUS

LA FIGURA DEL MOBILITY MANAGER

Il Mobility Manager Aziendale

Introdotta con il Decreto Interministeriale “Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane” del 27/03/1998, la figura del Mobility Manager si applica ad ogni organizzazione (sia essa un’ azienda o un ente pubblico) con più di 300 dipendenti per “unità locale” o, complessivamente, con oltre 800 dipendenti. Il decreto prevede infatti che le organizzazioni interessate individuino un responsabile della mobilità del personale, definito, per l’appunto,

Mobility Manager aziendale.

Gli obiettivi del provvedimento riguardano la riduzione del traffico veicolare privato in itinere e delle sue nocive conseguenze, valutate con una preoccupazione relativa soprattutto all’impatto ambientale:

inquinamento atmosferico, consumo di energia ed emissioni di gas serra. A questo scopo, il Mobility Manager aziendale ha l’incarico di ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, cercando di far ridurre il ricorso all’auto privata a favore di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale (principalmente trasporto pubblico, mobilità ciclabile e car pooling). Le analisi condotte sulle abitudini di mobilità dei dipendenti e le azioni individuate per ottenere i fini prefissati costituiscono il Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL).

Il Mobility Manager di Area

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20/12/2000 ha poi definito la funzione del Mobility Manager di area, figura di supporto e di coordinamento dei mobility manager aziendali, istituita presso l’Ufficio Tecnico del Traffico dei Comuni più grandi. Il Mobility Manager di area ha il compito di mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli effetti

delle misure adottate e coordinare i PSCL delle aziende. Ogni organizzazione obbligata alla designazione del mobility manager aziendale deve comunicarne la nomina all’ufficio del Mobility Manager di area del Comune in cui ha sede.

Attualmente, l’inadempienza rispetto alla mancata nomina del Mobility Manager non è purtroppo ancora sanzionata dalla legge, come pure l’assenza di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro e la

collaborazione con il Mobility Manager di Area, con il risultato di vanificare parzialmente l'utilità di queste figure e l'importanza della questione.

In alcuni casi, le aziende procedono alla nomina del Mobility Manager Aziendale ed alla redazione del PSCL solo a seguito di osservazioni critiche sollevate dagli organismi preposti al rilascio delle certificazioni per i sistemi di gestione ambientale conformi alla norma **ISO 14001**. Trattandosi di questioni che investono direttamente le “prestazioni ambientali” dell’azienda, le abitudini di mobilità dei dipendenti in itinere sono viste dagli enti certificatori come uno dei punti cardine e su di esso le aziende devono dimostrare di aver proceduto con interventi concreti di riduzione degli impatti ambientali. La nomina del Mobility Manager e la redazione (ed applicazione) del PSCL diventano quindi questioni che le aziende non possono permettersi di trascurare. **Ricordiamo però che le richieste di rilascio o rinnovo di una certificazione di conformità ISO 14001 sono iniziative di natura volontaria, rispetto alle quali le imprese non devono quindi adempiere ad alcun obbligo di legge.** Altre organizzazioni prendono sul serio la nomina del Mobility Manager Aziendale e la redazione del PSCL, con analisi della mobilità molto professionali e con misure di intervento ragionate ed efficaci. Le azioni realmente in grado di ridurre gli impatti ambientali della mobilità privata casa-lavoro rientrano in due macro-categorie:

- Misure di facilitazione della condivisione dei mezzi di trasporto;
- Misure di facilitazione degli spostamenti ciclabili.

Il primo punto prevede la rinuncia all’uso dell’auto privata, quando possibile, a favore dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani, di navette aziendali (eventualmente da implementare come misura specifica del PSCL) o della condivisione degli spostamenti con i mezzi degli altri colleghi. Riguardo alla mobilità ciclabile, non tutte le “leve” sono in mano al Mobility Manager Aziendale: per quanto il PSCL possa prevedere buone iniziative (es. individuazione di spazi aziendali sicuri ed adeguati per il ricovero delle bici, distribuzione di dispositivi di visibilità e sicurezza, ecc.), risultano fortemente decisive le condizioni esterne e la collaborazione con il Mobility Manager di Area. A causa della debolezza del quadro normativo sanzionatorio, la figura del Mobility Manager Aziendale rischia di essere considerata una funzione di peso poco rilevante all’interno delle organizzazioni; invece, in particolare in quelle più grandi e complesse (p.es. le aziende multi sito o multi servizi) può avere un ruolo molto rilevante, soprattutto se affiancato alle figure dei responsabili della sicurezza (RSPP) e dei sistemi di gestione (HSE), inserendo le fasi di pianificazione, implementazione, monitoraggio e riesame del PSCL nell’ambito del normale ciclo di gestione aziendale.

APPROFONDIMENTO

IL NUOVO ACCORDO STATO – REGIONI PER LA FORMAZIONE RSPP

Dopo lungo tempo, la Conferenza Stato-Regioni ha predisposto il nuovo Accordo per la formazione degli RSPP, che sostituisce il vecchio Accordo del 26 gennaio 2006 e le successive modifiche. In tutti gli anni trascorsi dal 2006 ad oggi sono intervenuti molti cambiamenti normativi e quindi, con l'occasione di

apportare le necessarie modifiche all'Accordo per la Formazione degli RSPP, sono stati apportati dei cambiamenti anche al contenuto di altri Accordi Stato-Regioni ed anche al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.81/08).

Di seguito sono elencate le principali modifiche intervenute:

Soggetti autorizzati ad erogare i corsi

L'Accordo prevede una forte restrizione dei soggetti autorizzati ad erogare i corsi per RSPP/ASPP. Questo perché si considerano solo i soggetti in possesso di accreditamento Regionale (oltre a quelli autorizzati **ope legis**). Viene inoltre evidenziato che le associazioni sindacali datoriali o dei lavoratori e gli organismi paritetici potranno effettuare attività formativa solo direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta

emanazione, a loro volta accreditate. Sono infine escluse le associazioni scarsamente rappresentative a livello nazionale, ed è scomparso ogni riferimento agli Enti Bilaterali. L'obiettivo di questa modifica dovrebbe essere quello di eliminare la proliferazione di entità nate solo ed esclusivamente allo scopo di erogare formazione, con poca solidità, scarsa rappresentatività e nessun tipo di esperienza specifica.

Programmi e durate dei moduli A-B-C nei corsi per RSPP/ASPP

Viene confermato che il percorso formativo per gli RSPP e per gli ASPP rimane strutturato in tre distinti moduli: **1)** il modulo A, di 28 ore, rimane propedeutico per l'accesso agli altri moduli ed il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi. È consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo quanto previsto nell'Allegato II dell'Accordo; **2)** il modulo B, è stato strutturato su un percorso formativo di 48 ore, comune a tutti i settori produttivi, che deve essere

integrato con un modulo di specializzazione variabile tra 12 e 16 ore per alcuni settori produttivi (agricoltura, pesca, cave, costruzioni, sanità, residenziale, chimico, petrolchimico); questa è la novità sostanziale del percorso formativo degli RSPP/ASPP; **3)** il modulo C, esclusivo per la sola funzione di RSPP, ha una durata di 24 ore e rimane sostanzialmente invariato rispetto a prima. Sono state definite in modo ben preciso le verifiche di apprendimento intermedie e finali.

Riduzione delle ore per gli aggiornamenti richiesti a RSPP e ASPP

Le ore di aggiornamento da maturare nel quinquennio diventano 40 per gli RSPP e 20 per gli ASPP. La riduzione è molto significativa, in quanto precedentemente i professionisti che operavano nell'ambito di tutti i settori Ateco dovevano maturare un minimo di 100 ore. Il termine di decorrenza del quinquennio per il nuovo regime parte dalla data di conclusione del Modulo B comune. E' consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo quanto previsto nell'Allegato II dell'Accordo; l'aggiornamento può essere ottemperato

anche tramite la partecipazione a convegni o seminari, per un massimo del 50%, a condizione che trattino delle materie interessate o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato. Ai fini dell'aggiornamento, è da considerarsi valida la partecipazione a corsi per formatore per la sicurezza sul lavoro (e viceversa), mentre non è da considerarsi valida la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento di qualifiche specifiche, quali dirigenti, preposti, addetti antincendio, addetti primo soccorso.

Perdita dei requisiti per chi non si aggiorna

Un importante chiarimento riguardo la perdita dei requisiti per chi non si aggiorna: tale mancanza non fa venir meno il credito formativo maturato, ma la funzione non è esercitabile se non viene

completato l'aggiornamento. Si decade di fatto, quindi, dalla possibilità di svolgere il ruolo fino a quando non venga sanata la mancanza o la non completezza dell'aggiornamento.

Estensione dei requisiti dei docenti a tutti i corsi di formazione in ambito sicurezza

Si prevede che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salvo quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti stessi debbano essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014. Il Datore di Lavoro in possesso dei requisiti

per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.34 del D.Lgs.81/08 può svolgere (solo per i propri lavoratori) la formazione, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Possibilità di effettuare corsi con modalità e-learning anche per i corsi di formazione sui rischi specifici

Nelle aziende classificate a rischio basso è consentito il ricorso alla modalità e-learning, secondo quanto previsto nell'Allegato II dell'Accordo, anche per la formazione sui rischi specifici; rimane

inteso che, se sono presenti lavoratori che svolgono attività a rischio medio o alto, tale modalità non è consentita per quanto riguarda la formazione sui rischi specifici.

Aggiornamento formazione lavoratori, preposti e dirigenti

L'aggiornamento della formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti può essere ottemperato anche tramite la

partecipazione a convegni nel limite del 50 % delle ore.

Requisiti dei corsi erogati con modalità e-learning

Si è provveduto ad una migliore e più restrittiva definizione dei requisiti posti per i corsi di formazione con modalità e-learning, in termini di requisiti sia

organizzativi che tecnici dei soggetti che li erogano; tali indicazioni sono contenute nell'Allegato II.

Formalizzazione degli sconti di ore di formazione per chi è già in possesso di crediti formativi

Sono state inserite molte tabelle riepilogative per consentire di verificare gli sconti formativi per chi ha svolto corsi di categoria superiore; tali indicazioni sono contenute nell'Allegato III.

Condizioni particolari per la formazione del Datore di Lavoro/RSPP

Il Datore di Lavoro la cui attività risulti inserita nei Macrosettori Ateco a rischio medio/alto, può partecipare al modulo di formazione per Datore di Lavoro/RSPP al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività a rischio basso; se questa condizione successivamente viene meno, sarà tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, in base alle

mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori; analogamente, un Datore di Lavoro/RSPP, la cui attività risulta inserita nei Macrosettori Ateco a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per Datore di Lavoro/RSPP al livello di rischio medio o alto se ha nel suo organico lavoratori che svolgono attività appartenenti a quegli stessi livelli di rischio.

Formazione dei lavoratori somministrati

Viene specificato come la formazione dei lavoratori somministrati sia a carico del somministratore, che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di

lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per le quali vengono assunti. Viene precisato anche che il contratto di somministrazione può prevedere l'assolvimento di tale obbligo da parte dell'utilizzatore.

<http://www.data-storage.it/download/2016/Accordo-stato-regioni-RSPP-7-luglio-2016.pdf>



Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info